



Punto 4 - INFORMATIVA SULLA PROPOSTA DELLE REGIONI IN MATERIA DI DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO; RIPARTO TARSU SCUOLA E MENSA INSEGNANTI 2019; SOSTITUZIONE INSEGNANTI SCUOLE INFANZIA COMUNALI.

1.DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO E ORGANIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA

L'art. 12 della L. 128/2013, di conversione, con modificazioni, del dl 104/2013 recante il dimensionamento scolastico e all'organizzazione della rete scolastica prevede che, "al fine di consentire l'ottimale dimensionamento delle istituzioni scolastiche e la programmazione degli organici, i criteri per l'individuazione delle istituzioni scolastiche alle quali può essere assegnato un dirigente scolastico e un direttore dei servizi generali e amministrativi devono essere definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo da raggiungere in sede di Conferenza unificata". Si prevede inoltre che "le regioni provvedano autonomamente al dimensionamento scolastico sulla base dell'accordo". Nella prima bozza di documento presentato dalle Regioni, in una prima riunione tecnica di Conferenza Unificata, sono state evidenziate da parte dell'ANCI diverse criticità:

- citati solo gli artt. 137 e 138, co. 1, lett. b), del d.lgs. 112/1998 che confermano l'attribuzione allo Stato di compiti e funzioni concernenti i criteri e i parametri per l'organizzazione della rete scolastica, previo parere della Conferenza unificata, e delegano alle regioni le funzioni amministrative relative alla programmazione della medesima rete, sulla base dei piani provinciali ma non si fa cenno all'art 139 sulle funzioni trasferite alle province ed ai Comuni, tra le quali in particolare: "l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione; la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche".
- non previsto all'articolo 2 "Tavolo di concertazione" la rappresentanza di ANCI ed UPI.
- all'art. 2 comma 1, lettera a) manca di definire insieme i criteri riguardanti tutto il personale della scuola, **compreso il personale docente**.

Durante la discussione è stata inoltre rappresentata la necessità dell'acquisizione dei dati da parte del MIUR che si è dimostrato disponibile, ai fini dell'esplicitazione dei criteri, per arrivare ad una maggiore corrispondenza tra personale assegnato e fabbisogno. Solo sulla base di una fotografia dell'esistente si potrà avviare insieme a MIUR, MEF, Regioni ed Enti locali, un percorso finalizzato a condividere i criteri per l'attribuzione degli organici del personale docente, dirigente, amministrativo e ATA di ciascun territorio.

Il nodo da sciogliere, eventualmente per la programmazione dell'a.s. 2020/2021, è se condividere la proposta delle Regioni, nelle more della costituzione del tavolo di concertazione in CU che rivedrà i criteri del dimensionamento, di andare in deroga oltre i parametri attualmente previsti dall'art. 12 del D.L 104/2013, sulla base del contingente di autonomie e di risorse finanziarie attualmente attribuite dal MIUR.

In tal senso le Regioni hanno avanzato proposte rispetto alle quali l'ANCI in sede tecnica ha già espresso contrarietà chiedendo una formulazione più puntuale, sottolineando che l'individuazione dei criteri dovranno essere stabiliti sentiti gli Enti Locali e secondo precisi parametri e non in base alle "peculiarità" del territorio.

Le Regioni si sono impegnate a rinviare il testo dell'Accordo rivisto e aggiornato per la parte riguardante gli Enti Locali che condivideremo con la commissione istruzione appena ricevuto.

2.TARSU SCUOLA

Il riparto per l'annualità 2019 è stato approvato con delibera di attuazione nella Conferenza Stato città del 7 novembre scorso, riconoscendo una percentuale aggiuntiva dell'8% ai 3.898 Comuni (919 in più rispetto allo scorso anno) che raggiungono la soglia minima di raccolta differenziata del 65%.

Per il servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) nelle istituzioni scolastiche statali, il MIUR corrisponde direttamente ai Comuni, quale importo forfettario, la somma di **38,734 milioni di euro**. Tale importo è stato individuato in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali nel 2001, e da allora è rimasto invariato.

Con l'accordo di Conferenza – Stato città e Autonomie locali del 2008, ai fini del riparto annuale, sempre nell'ambito della somma di **38,734 milioni di euro**, viene riconosciuta una percentuale aggiuntiva ai Comuni che raggiungono la percentuale di raccolta differenziata prevista dal Ministero dell'Ambiente (dati ISPRA). Una quota viene ripartita tra tutti i Comuni in base al numero degli alunni e una quota solo ai Comuni che hanno raggiunto la percentuale di raccolta differenziata.

Tra l'altro dal 2009, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 442/2008, sono rientrati tra i destinatari delle risorse anche i Comuni della Sicilia che hanno influito per un importo pari a circa 4,5 mln euro, con una conseguente diminuzione complessiva dei trasferimenti per tutti gli altri Comuni.

Tale situazione, nel corso degli anni, è stata più volte rappresentata dall'ANCI in tutte le sedi istituzionali e portata all'attenzione della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, trovando la condivisione del MIUR e del Ministero dell'Ambiente, sulla necessità di un adeguamento delle risorse cui però non ha fatto seguito nessun provvedimento conseguente, nonostante i solleciti e gli impegni assunti in sede tecnica.

L'ANCI ha ribadito l'urgenza di adeguare il contributo, individuando le risorse necessarie nella prossima legge di Bilancio dove presenterà un emendamento in tal senso.

3.CONTRIBUTO ALLE SPESE SOSTENUTE DAI COMUNI PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER IL PERSONALE INSEGNANTE E ATA STATALE

Il Ministero dell'Istruzione ha provveduto nei giorni scorsi al pagamento a titolo di rimborso a favore dei Comuni che sostengono le spese per il servizio di mensa scolastica usufruita dal personale dello Stato. Sul sito dell'ANCI è disponibile l'elenco completo.

L'ANCI ha più volte espresso contrarietà al riconoscimento di un "contributo" per i pasti forniti dai Comuni al personale scolastico statale, in luogo del rimborso dell'intero costo di ogni singolo pasto. Questo viene infatti effettuato in proporzione al numero delle classi che accedono al servizio piuttosto che tenendo conto della platea del personale statale avente diritto alla mensa.

In alcune realtà e stante le effettive modalità orarie del servizio scolastico il pasto viene fornito anche agli insegnanti di sostegno, al secondo insegnante della scuola primaria e ad alcuni ausiliari in servizio, per lo svolgimento delle mansioni di loro competenza durante l'orario del pasto, con costi che ricadono sui Comuni.

Si attesta a **62 mln di euro**, l'importo riconosciuto a fronte di una spesa complessiva che l'ANCI stima in almeno il doppio, la cui differenza viene sostenuta con risorse proprie dei Comuni. Meno di 2,80 euro il rimborso riconosciuto ai Comuni per ciascun pasto a fronte di un importo medio di circa 6 euro.

La questione è stata posta nel passato anche all'attenzione della Conferenza Stato-Città ed Unificata dove i Ministeri dell'Economia e dell'Istruzione riconoscendo la fondatezza della richiesta dell'ANCI, si erano impegnati ad individuare risorse da prevedere nella scorsa Legge di Bilancio.

Inoltre l'estensione del tempo pieno nella scuola primaria, a partire da questo anno scolastico, con l'incremento di 2000 classi aggiuntive, comporterà un aggravio di spesa per i Comuni, relativamente al rimborso dei pasti dei 2000 docenti in più, cui vanno ad aggiungersi personale di sostegno e ATA in servizio presso le mense.

Si ricorda che la sentenza del 2009 del Tar Lombardia, Brescia, sez. II, ha confermato la tesi sostenuta dai Comuni, precisando che il costo di ogni attività formativa, quindi anche l'assistenza alla refezione, deve essere posta a carico dello Stato quale datore di lavoro, gravando sull'ente locale la sola gestione dei servizi di assistenza scolastica.

L'ANCI presenterà un emendamento nella legge di bilancio 2020 per l'incremento delle risorse.

4.SOSTITUZIONI DOCENTI NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE

Nelle scuole dell'infanzia comunali si registra una forte carenza di personale in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso, disponibile ad insegnare in questo ordine di scuola.

In particolare, le criticità riguardano le sostituzioni di breve ma anche di medio termine di personale assente, che si sono fortemente accentuate dopo la riforma dei corsi di studio universitari e l'attivazione del corso di laurea in Scienze della formazione primaria a ciclo unico, valido per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria.

La grave carenza di personale in possesso del titolo di studio interessa tutte le gestioni della scuola d'infanzia - le scuole comunali come le scuole statali - e oltre a creare forti inefficienze nella gestione delle supplenze, mette a repentaglio quotidianamente l'apertura dei servizi.

E' stata avviata una interlocuzione con il MIUR al fine di intervenire con un emendamento che consenta di individuare una soluzione transitoria nel ddl Istruzione attualmente in discussione alla Camera.

PROPOSTA EMENDAMENTO

Per garantire il regolare svolgimento delle attività nelle scuole dell'infanzia paritarie, qualora si verifichi l'impossibilità di reperire personale docente con il prescritto titolo di abilitazione per le sostituzioni, in via transitoria per l'anno scolastico 2019/2020, è possibile, al fine di garantire il funzionamento della scuola anche senza sostituzione, prevedere un supporto educativo temporaneo, attingendo alle graduatorie del personale educativo in possesso di titolo idoneo ad operare nei servizi per l'infanzia.

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato a trovare una soluzione nel breve periodo relativamente alle sostituzioni di personale assente nelle scuole dell'infanzia paritarie, che si sono fortemente accentuate dopo la riforma dei corsi di studio universitari e l'attivazione del corso di laurea in scienze della formazione primaria a ciclo unico, valido per la scuola di infanzia e primaria. La grave carenza di personale sta creando forti inefficienze nella gestione delle supplenze mettendo a repentaglio quotidianamente l'apertura dei servizi. Pertanto al fine di garantire il regolare funzionamento delle scuole dell'infanzia paritarie risulta necessario prevedere una norma, che in via transitoria per l'anno 2019/2020, possa prevedere l'assegnazione di personale educativo in possesso di titolo di studio idoneo per lavorare nei servizi per l'infanzia, nei casi in cui non sia possibile sostituire il personale docente assente.

5. INCLUSIONE SCOLASTICA

In attuazione della delega conferita al Governo dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, è stato emanato il decreto legislativo n. 66/2017 sull'inclusione scolastica per gli alunni disabili.

Il 20 maggio scorso è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Istruzione, il decreto legislativo n. 96/2019 che, ai sensi dell'art. 1, comma 184 della legge n. 107/2015, contiene "disposizioni integrative e correttive al dlgs n. 66/2017", nella Conferenza Unificata del 20 giugno scorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 28 agosto 2019.

Il testo è il risultato di un lavoro cui ha contribuito l'ANCI in collaborazione con un gruppo tecnico di rappresentanti dei Comuni della Commissione Istruzione e nell'ambito di una positiva interlocuzione con il MIUR che sta proseguendo alla stesura dei contenuti rispetto a:

- Intesa per la definizione dei profili del personale destinato all'Assistenza specialistica all'autonomia e alla comunicazione di competenza dei Comuni (art 3 comma 4 del Decreto 66/2017) e all'Accordo (art. 3 comma 5 bis correttivo) di Conferenza Unificata che definirà, tra l'altro, le modalità attuative, ivi comprese le sedi per l'individuazione e l'indicazione nei limiti delle risorse disponibili, del fabbisogno dei servizi, strutture e risorse professionali dell'assistenza specialistica per la comunicazione e l'autonomia personale.
- Per quanto concerne l'intesa sul profilo dell'assistente educativo l'aspetto più complesso e di maggior distanza, al momento, riguarda il fatto che il Ministero vorrebbe che si facesse esplicito riferimento, tra i compiti dell'assistente educativo, all'assistenza materiale; l'ANCI ha espresso non condivisione ed ha ribadito che questo aspetto risulta molto rischiosa per i Comuni. A parere dell'ANCI, non è opportuno utilizzare una sede non appropriata (il profilo dell'assistente) per trattare la ripartizione delle competenze tra i vari soggetti istituzionali. La questione può essere discussa ma in altro ambito. Nel merito, riteniamo che nei casi di maggiore gravità tutti gli adulti presenti, al bisogno, sia tenuti ad offrire anche "assistenza materiale" La realtà è che i vari territori si muovono in modo profondamente diverso gli uni dagli altri.
I passaggi istituzionali (confronto con le Regioni e le Province) non si sono ancora avviati.
- L'Accordo del quale ancora non è iniziata la discussione perché successivo all'Intesa di cui sopra, rappresenta un testo cruciale in quanto sarà finalizzato a definire con chiarezza dove, come e quando l'ente locale abbia parte attiva nel percorso dell'attribuzione delle risorse (ore oppure risorse finanziarie) dedicate alla specialistica di concerto con gli altri soggetti e in modo che sia poi, in ultimo titolare della decisione di quante risorse destinare.

L'ANCI porterà all'attenzione delle competenti sedi istituzionali la questione relativa al trasferimento ai Comuni di risorse statali per l'assistenza degli alunni disabili

così come già avviene per le Province e città metropolitane che ricevono il contributo per l'esercizio di questa funzione.

Con l'art. 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) sono state attribuite alle Regioni, a partire dal 1° gennaio 2016, le funzioni precedentemente svolte dalle Province, relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali.

La stessa legge ha altresì istituito un fondo per il 2016, con dotazione pari a 70 milioni di euro, per l'esercizio delle suddette funzioni, da ripartire tra Province, Città metropolitane con DPCM, previa intesa in sede di Conferenza Unificata. Il fondo pari a 75 milioni per il 2017 e per il 2018, anche grazie alle richieste dell'ANCI, è stato portato a 100 milioni per il triennio 2019-2021 (L. n. 205/2017), come modificato e integrato dalla legge n.145/2018.

Si tratta di un principio che dovrebbe valere anche per i Comuni ai quali lo Stato ha assegnato la competenza per l'assistenza specialistica per gli alunni disabili senza mai provvedere ad alcun trasferimento finanziario a copertura (DPR 616/1977, L. 104/1992, Dlgs 112/1998). Il principio sancito dall'art. 119, quinto comma, della Costituzione infatti prevede che gli enti locali hanno diritto che le fonti di finanziamento loro assicurate siano sufficienti a "finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite".

Al riguardo si fa presente che dai dati del Miur nell'as 2017/2018 erano circa 197 mila gli alunni con sostegno frequentanti le scuole di competenza dei Comuni quali infanzia, primaria, secondaria di I grado e circa 70 mila gli alunni con sostegno frequentanti le scuole secondarie di secondo grado.

Sono circa 280 milioni di euro le risorse necessarie ai Comuni per svolgere l'assistenza specialistica nella scuola dell'infanzia e di primo ciclo, quale compartecipazione dello Stato, sulla base della stessa proporzione (euro/alunno) utilizzata per le Province.